

# Attività finanziarie ESG linked classificate in chiaro

I commenti possono essere inviati entro il 19 luglio 2023

/ Luca MALFATTI e Giovanni OSSOLA

L'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato, il 21 marzo 2023, l'Exposure Draft "Amendments to the Classification and Measurement of Financial Instruments".

Le modifiche contenute nell'Exposure Draft rispondono ai riscontri ricevuti dallo IASB a seguito della *post implementation review* (PIR) dei requisiti di classificazione e misurazione dell'IFRS 9, conclusasi nel mese di dicembre 2022.

Le proposte riguardano la classificazione delle **attività finanziarie** con requisiti **ESG** (ESG linked) e la liquidazione delle passività tramite sistemi di pagamento elettronici.

I partecipanti al PIR hanno osservato che è **difficile applicare** il requisito *Solely Payment of Principal and Interest* (SPPI) alle attività finanziarie ESG linked.

Lo standard setter ha deciso di non creare un'eccezione per tali attività e ha proposto chiarimenti ai principi generali del SPPI nell'IFRS 9.

Nello specifico, lo IASB ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti sugli interessi in un accordo base di finanziamento e alle condizioni contrattuali che modificano il timing o l'ammontare dei flussi di cassa contrattuali.

L'IFRS 9 precisa che i flussi di cassa contrattuali relativi a un accordo base di finanziamento **soddisfano** di per sé **il requisito SPPI**, in quanto l'interesse include il compenso per il valore temporale del denaro, il rischio di credito, altri rischi (come il rischio di liquidità) e i costi associati alla detenzione dell'attività finanziaria, oltre a un margine di guadagno.

Allo scopo di aiutare un'entità a valutare se l'interesse che riceve in un accordo di finanziamento è coerente con quello di un accordo base di finanziamento, lo IASB propone di chiarire che:

- la valutazione degli interessi riguarda ciò per cui un'entità viene compensata, piuttosto che l'ammontare del compenso che essa riceve;

- i flussi di cassa contrattuali **non sono coerenti** con un accordo base di finanziamento se essi includono compensi per rischi o fattori di mercato non tipicamente considerati rischi o costi propri di un accordo base di finanziamento e si modificano in dipendenza di rischi o costi non associati al finanziamento.

In merito alle condizioni contrattuali che modificano il timing e l'ammontare dei flussi di cassa contrattuali, l'IFRS 9 richiede a un'entità di determinare se i flussi di cassa che derivano durante tutta la durata di un'attività finanziaria soddisfano il requisito del SPPI: alcune attività finanziarie contengono, infatti, clausole contrattuali che **potrebbero modificare** il timing o l'am-

montare dei flussi finanziari contrattuali successivamente al verificarsi (o al non verificarsi) di un evento contingente.

Per aiutare le entità a valutare se tali attività finanziarie soddisfano il requisito SPPI, lo IASB propone di chiarire che un'entità deve valutare se:

- la modifica disciplinata contrattualmente soddisfa il requisito SPPI indipendentemente dalla probabilità che si verifichi l'evento contingente;

- il verificarsi (o il non verificarsi) dell'evento contingente è specificamente riconducibile al debitore;

- i flussi di cassa contrattuali **non dipendono dalla performance** di determinate attività sottostanti.

Si pensi a un'attività finanziaria costituita da un finanziamento il cui tasso di interesse è periodicamente modificato di un certo numero di *basis point* se il debitore raggiunge, rispetto al periodo precedente, una riduzione nelle emissioni di gas che è disciplinata contrattualmente: in questo caso, il verificarsi dell'evento contingente è riconducibile al **debitore** e, pertanto, i flussi di cassa contrattuali soddisfano il requisito SPPI.

Si pensi, invece, a un finanziamento il cui tasso di interesse è periodicamente modificato quando un determinato indice di mercato del prezzo del carbone raggiunge una soglia predefinita: in questo caso, i flussi di cassa contrattuali si modificano in relazione a un fattore di mercato che non rappresenta un rischio associabile a un finanziamento base e, di conseguenza, non è soddisfatto il requisito SPPI.

Con riferimento alla cancellazione delle passività tramite sistemi di pagamento elettronici, lo IASB ha proposto di:

- chiarire che un'entità utilizza la **data di regolamento** dell'operazione quando rileva o cancella attività e passività finanziarie;

- permettere a un'entità di cancellare una passività finanziaria se e solo se l'entità ha disposto il pagamento mediante sistemi elettronici e: l'entità non ha la possibilità di ritirare, interrompere o annullare l'istruzione di pagamento; l'entità non ha più la possibilità di accedere alla liquidità utilizzata per il pagamento come conseguenza dell'istruzione di pagamento impartita; il rischio di regolamento connesso al sistema di pagamento elettronico è non significativo.

L'Exposure Draft contiene, altresì, proposte di ulteriori requisiti di informativa in merito alla natura degli eventi contingenti e ai loro possibili **effetti sui flussi di cassa contrattuali**, indipendentemente dalla probabilità di accadimento dei suddetti eventi.

La scadenza per i commenti all'Exposure Draft è fissata al 19 luglio 2023.